

Provincia di Biella

**Rinnovo con varianti e trasferimento di titolarità di concessione di derivazione d'acqua ad uso Potabile dal Rio Venalba e da 28 sorgenti in Comune di Mosso, con riunificazione in unica utenza di captazioni diverse, assentita a Cordar SpA Biella Servizi con D.D n° 1.409 del 07.12.2016. PRATICHE PROVINCIALI n° 34BI - 35BI - MOSSO11.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.409 del 07.12.2016

IL DIRIGENTE DI AREA  
DETERMINA  
(omissis)

di riconoscere ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n° 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la società Cordar Spa Biella Servizi (codice fiscale 01866890021), con sede in Biella, piazza Martiri della Libertà n° 13, titolare della concessione per derivazione ed uso d'acqua pubblica in precedenza accordata al Comune di Mosso con D.D 15.11.2004 n° 4.897; di riconoscere, altresì, ai sensi dell'art. 31 comma 5 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n° 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, la società Cordar Spa Biella Servizi (omissis), titolare della concessione per derivazione e uso d'acqua pubblica in precedenza accordata al Comune di Mosso con D.D 17.11.2004 n° 4.932.

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 10.10.2016 dal Sig. Alberto PETTI, Presidente pro tempore di Cordar Spa Biella Servizi, relativo alle derivazioni d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà anche l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.

Di assentire ai sensi degli artt. 30 e 31 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n° 22, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "Cordar Spa Biella Servizi" (omissis), il rinnovo con varianti e riunione in unica utenza idrica della concessione in precedenza accordata con D.D 14.03.2003 n° 1.084, per derivazione d'acqua pubblica dal bacino del torrente Strona, in Comune di Mosso, ad uso potabile (omissis).

Di accordare il rinnovo con varianti e riunione in unica utenza della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1, lettera b) del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, a decorrere dal 06.02.2013, giorno successivo a quello di scadenza della concessione assentita con D.D 14.03.2003 n° 1.084 e fino al 09.08.2029, data di scadenza della concessione preferenziale assentita con D.D 17.11.2004 n° 4.932, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis). A decorrere dall'annualità successiva a quella in corso alla data del presente provvedimento, trattandosi di variazione in diminuzione, il canone annuo sarà quantificato in misura unica e complessiva in base ai parametri indicati all'art 5 del disciplinare (omissis)

Di procedere, contestualmente con l'adozione del presente provvedimento, alla modifica e/o omogeneizzazione delle derivazioni d'acqua praticate da Cordar Spa Biella Servizi, per effetto delle disposizioni indicate ai precedenti punti del dispositivo, mediante classificazione di tutte le captazioni in unica utenza idrica secondo i disposti dell'art. 7 comma 3 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, cui far osservare una medesima scadenza, scelta fra quella più ravvicinata alla data del presente provvedimento ed il pagamento di un unico canone quantificato sulla scorta della sommatoria delle singole portate medie annue assentite nelle rispettive concessioni.

Di fissare, quindi, la competenza complessiva dell'utenza idrica unica praticata da Cordar Spa Biella Servizi, (omissis), costituita da distinte e diverse derivazioni d'acqua in Comune di Mosso e praticate in parte dal torrente Venalba ed in parte da 28 sorgenti tributarie del torrente Strona, in una quantità eguale e non superiore a litri/secondo 10,96 ed in un volume massimo annuo pari a metri cubi 255.000, cui corrisponde una portata media di litri/secondo 8,085 d'acqua a uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto) (omissis).

Di modificare, conseguentemente, la durata della concessione preferenziale attualmente in corso di validità, assentita con D.D 15.11.2004 n° 4.897, attribuendo a quest'ultima nuova scadenza nella data del 9.08.2029, scadenza di altra concessione accordata con D.D 17.11.2004 n° 4.932; cui fare riferimento per l'applicazione dei termini individuati dall'art. 30 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, entro cui il concessionario dovrà presentare formale domanda di rinnovo delle concessioni sopra elencate (omissis).

Di continuare a ritenere validi e operanti il disciplinare sottoscritto in data 05.10.2004 n° 1354 di rep. contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione oggetto della D.D 15.11.2004 n° 4897 e il disciplinare sottoscritto in data 30.09.2003 n° 1.358 di rep. contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione oggetto della D.D 17.11.2004 n° 4.932, la cui inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del DPGR 29 luglio 2003 n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge; (omissis).

Il Dirigente dell'Area Tecnica e Ambientale  
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.710 di Rep. del 10 ottobre 2016

**ART. – 10 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di Mosso, entro il cui territorio ricadono le opere di presa. La qualità dell'acqua fornita al consumo umano dovrà rispondere ai requisiti stabiliti dal D.Lgs. 2 febbraio 2001 n° 31 e ss.mm.ii, a condizione che l'acqua sia sottoposta a preventivo e idoneo trattamento di disinfezione e a periodici controlli analitici di potabilità, che dovranno essere effettuati tramite la competente Autorità Sanitaria, con cadenza non inferiore a 4 prelievi annuali. Entro 90 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare il concessionario, ove non abbia già provveduto in precedenza, è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna di ciascuna opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera. Il titolare ha l'obbligo di utilizzare il codice univoco assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione (omissis). Qualora le condizioni del presente disciplinare non vengano, in tutto od in parte, osservate potrà essere dichiarata la decadenza della concessione, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di Legge. (omissis).

Il Responsabile del Servizio  
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
Dr. Graziano STEVANIN